

N. *02496* REG.PROV.CAU.
N. 02496/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2016, proposto da:

Maria Rosaria Albanese, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia De Lisio, con domicilio eletto presso Andrea Castaldo in Napoli, Via Cesario Console N°3;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina in Napoli, Via S.Lucia,81-C/0 Avv.Region.;

nei confronti di

Mario Rosario Porzio;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale prot. n. 108/2016 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo delle sedi da assegnare al concorso unico regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;



A.L. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTA ASSORTI (OR
FORMARE SULLA RICHIESTA)



FUNZIONARIO

Quaranta
32
APPELLO

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti profili di particolare complessità che non si prestano ad adeguata trattazione in sede cautelare;

Ritenuto comunque che gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Considerato che l'accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito in posizione precedente rispetto alla parte ricorrente e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, oltre alla notifica individuale ai quattro concorrenti che immediatamente la precedono, per gli altri disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Valutato che:

a) la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

b) l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

c) in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può



si
cc
ap
gi
de
del
(qu
con
sent
Rite

applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, nonché su quello dei cinque ordini professionali regionali dei farmacisti;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:



- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Campania e dei Consigli dell'ordine dei farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati e il testo integrale del ricorso; f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sui siti indicati con il testo integrale dei ricorsi e l'indicazione nominativa dei controinteressati richiedendo tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di dover fissare per il presente

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

a) fissa per la trattazione di merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica del 21 marzo 2017.

b) ordina alle parti ricorrenti di integrare il contraddittorio con la notifica dei ricorsi riuniti secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



Il 21/6/16

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA



Di rinvio a rinvio dell'Avv. DELL'ESIC
per un appello avverso sentenza n. 1007/16
con deposito di sospensiva
il giorno 16/2/2016

Il Procuratore